



Council of the
European Union

Brussels, 10 March 2017
(OR. en, it)

7190/17

Interinstitutional File:
2016/0392 (COD)

AGRI 133
WTO 61
CODEC 360
INST 108
PARLNAT 73

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	3 March 2017
To:	President of the Council of the European Union

Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs and the protection of geographical indications for spirit drinks [doc. ST 15121/16 AGRI 651 WTO 344 CODEC 1803 - COM (2016) 750 final] - <u>Reasoned</u> opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
----------	---

Delegations will find attached the above mentioned document¹.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: : <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160750.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 02.03.2017
Prot. n. 424/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM (2016) 750 definitivo).

Tale risoluzione reca un parere motivato contrario sulla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Joseph Muscat
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DALLA TOR)

approvata nella seduta del 1° marzo 2017

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E
ALL'ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE, ALL'USO DELLE
DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E
NELL'ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NONCHÉ
ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE
BEVANDE SPIRITOSE (COM (2016) 750 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 10 ^a Commissione permanente	»	6
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	7

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose,

preso atto delle osservazioni espresse dalla 10ª Commissione permanente in data 7 febbraio e dalla 14ª Commissione permanente in data 15 febbraio 2017;

considerato che la proposta è diretta alla rifusione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alle bevande spiritose, al fine di allinearne i contenuti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi al conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione, nonché al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerato, in particolare, che il capo III della proposta rivede la parte del regolamento (CE) n. 110/2008 relativa alle indicazioni geografiche, precisando i criteri di protezione (articolo 18), il relativo disciplinare (articolo 19), il contenuto della domanda di registrazione (articoli 20 e 21), conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione di una domanda, il potere di concedere una protezione transitoria a livello nazionale (articolo 22), disciplinando la procedura di opposizione (articoli 23-25) e le modifiche ed eventuali cancellazioni (articoli 28-29), e conferendo ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione europea (articoli 38 e 39);

considerato che l'articolo 43 della proposta disciplina l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

- modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché di aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici;

- stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del

periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe delle norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura;

– precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica;

– stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione;

– modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che la modifica del capo III, relativa alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introduca «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»,

esprime parere motivato contrario, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, in ragione del mancato rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearli agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, possa essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere»;

in questo senso, a titolo di esempio, con riferimento all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per stabilire i criteri per la delimitazione delle zone geografiche e misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in tali zone delimitate, non risponda all'obiettivo di mero allineamento, introducendo elementi innovativi nel quadro normativo esistente che, peraltro, incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interessato e che non possono essere demandate ad atti delegati della Commissione europea;

similmente, le altre deleghe, di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, non sembrano limitarsi ai soli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo.

Tutto ciò premesso ove potessero essere risolte le questioni sopraindicate che portano ad esprimersi negativamente sulla iniziativa legi-

slativa della Commissione europea, in ogni caso, con riferimento ai profili di merito della proposta di regolamento, la Commissione formula, in subordine, le seguenti osservazioni:

occorre che le procedure – di cui all'articolo 23 della proposta – per la gestione delle indicazioni geografiche garantiscano certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;

occorre che le procedure – di cui all'articolo 34 della proposta – per la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche protette esistenti considerino l'automatica protezione delle denominazioni già registrate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza dello Stato richiedente;

occorre che le delimitazioni della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata restino di competenza esclusiva dello Stato membro interessato alla registrazione dell'indicazione geografica;

occorre che la decisione sulla registrazione, limitatamente al rigetto della domanda di registrazione di una nuova IG – di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della proposta – sia materia di dialogo tra il Paese richiedente e la Commissione europea;

occorre che il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea – di cui all'articolo 43 della proposta – non sia conferito per un periodo indeterminato;

occorre migliorare la tracciabilità dei prodotti invecchiati, rendendo obbligatoria l'indicazione del periodo di invecchiamento nei documenti di accompagnamento. Si sollecita altresì l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia presso i singoli Stati membri;

occorre che nei documenti telematici di accompagnamento sia prevista obbligatoriamente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e la sua origine;

occorre eliminare la previsione – di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della proposta – che consente di utilizzare la denominazione di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma»;

occorre intervenire sul versante delle definizioni di bevande spiritose allegate alla proposta di regolamento, mantenendo le nozioni attualmente in vigore che appaiono maggiormente precise e complete;

occorre infine assicurare un'informativa ampia e complessiva ai consumatori nell'ambito di tutte le fasi di commercializzazione delle bevande spiritose.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: ASTORRE)

7 febbraio 2017

La Commissione,

esaminato l'atto, esprime, per quanto di competenza, osservazioni
non ostative.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MIRABELLI)

15 febbraio 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta è diretta alla rifusione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alle bevande spiritose, al fine di allinearne i contenuti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi al conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione, nonché al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerato, in particolare, che il capo III della proposta rivede la parte del regolamento (CE) n. 110/2008 relativa alle indicazioni geografiche, precisando i criteri di protezione (articolo 18), il relativo disciplinare (articolo 19), il contenuto della domanda di registrazione (articoli 20 e 21), conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione di una domanda, il potere di concedere una protezione transitoria a livello nazionale (articolo 22), disciplinando la procedura di opposizione (articoli 23-25) e le modifiche ed eventuali cancellazioni (articoli 28-29), e conferendo ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione europea (articoli 38 e 39);

considerato che l'articolo 43 della proposta disciplina l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

- modificare delle definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché di aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici;

- stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del

periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura;

– precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica;

– stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione;

– modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che la modifica del capo III, relativa alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introduca «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»,

formula per quanto di competenza osservazioni contrarie, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per disciplinare, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

– i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearli agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, possa essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere».

In questo senso, a titolo di esempio, con riferimento all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per stabilire i criteri per la delimitazione delle zone geografiche e misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in tali zone delimitate, non risponda all'obiettivo di mero allineamento, introducendo elementi innovativi nel quadro normativo esistente che, peraltro, incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interes-

sato e che non possono essere demandate ad atti delegati della Commissione europea.

Similmente, le altre deleghe, di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, non sembrano limitarsi ai soli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo.

Valuti, pertanto la Commissione di merito l'opportunità di esprimere un parere motivato contrario ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.